



CITTA' di AVIGLIANA
Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 213

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA. PRESA D'ATTO RECEPIMENTO ACCORDO DEL 16.10.2006.

L'anno **duemilasei**, addi **ventisei** del mese di **Ottobre** alle ore **16.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - MATTIOLI Carla	SI
Assessore - REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore - ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore - MARCECA Baldassare	NO
Assessore - MANCINI Marina	SI
Assessore - BRACCO Angela	SI
Assessore - BRUNATTI Luca	SI
Assessore - AMPRINO Silvio	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Amministrativa – Settore Segreteria ed Affari Generali n. 154 del 26/10/2006, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "CONTRATTAZIONE DECENTRATA. PRESA D'ATTO RECEPIMENTO ACCORDO DEL 16.10.2006."

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegato alla presente deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42, 48 e 50 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere la proposta predisposta dall'Area Amministrativa – Settore Segreteria ed Affari Generali allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".



CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

-----♦-----
Area Amministrativa

Alla Giunta Comunale

proposta di deliberazione n. 154

redatta dal Settore Segreteria ed Affari Generali

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA. PRESA D'ATTO RECEPIMENTO
ACCORDO DEL 16.10.2006.

Avigliana, 26 ottobre 2006

Handwritten signature of Dr Giovanni Trombadore.

Il Responsabile Area Amministrativa
(Dr Giovanni Trombadore)

Handwritten signature of Carla Mattioli.

Il Sindaco
(Carla Mattioli)



CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA. PRESA D'ATTO RECEPIIMENTO
ACCORDO DEL 16.10.2006.

Premesso:

- che in data 22.1.2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni ed Enti Locali avente valore per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il biennio economico 2002/2003;
- che con deliberazione della G. C. n. 21 del 18.2.2004, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata costituita la delegazione di parte pubblica per la contrattazione con le Organizzazioni Sindacali;
- che in data 16.10.2006 le Organizzazioni Sindacali di categoria e la delegazione trattante di cui alla precipitata deliberazione G. C. 21/2004 si sono incontrate e hanno approvato il contratto decentrato integrativo del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 1. 01.2002/31.12.2005 per la parte normativa ed economica, fatto salvo gli indirizzi di miglior favore previsti dal CCNL;
- che si reputa necessario procedere al recepimento degli accordi stipulati;

- che con deliberazione consiliare n. 51 del 29.3.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2006 - bilancio pluriennale periodo 2006/2008;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 12/7/2006, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati individuati i responsabili dei settori ed attribuiti i budget di spesa e le relative risorse per l'esecuzione dei programmi e dei progetti per l'anno 2006;
- richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

S I P R O P O N E

- 1) Di recepire il contratto decentrato integrativo del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 1. 01.2002/31.12.2005 per la parte normativa ed economica, fatto salvo gli indirizzi di miglior favore previsti dal CCNL stipulato fra le Organizzazioni Sindacali di categoria e la delegazione trattante del Comune di Avigliana, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto in argomento, in attuazione dell'art. 5 del CCNL 1.4.1999.

Avigliana, 26.10.2006

Il Responsabile Area Amministrativa
(Dr Giovanni Trombadore)

/ig

**Piattaforma
CONTRATTO
DECENTRATO
INTEGRATIVO DEL
PERSONALE DEL
COMPARTO DELLE
AUTONOMIE LOCALI**

COMUNE DI AVIGLIANA



**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI
PER QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005**

L'anno duemilasei il giorno 16 ottobre nella residenza del Palazzo Municipale

TRA

La delegazione di parte pubblica costituita da

Dott. Emanuele MIRABILE
Rag. Vanna ROSSATO

Geom. Renzo GALLO

Arch. Paolo CALIGARIS

Dott. Giovanni TROMBADORE
Sig. Carmelo ROMEO


Segretario Generale
Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
Responsabile AREA URBANISTICA-
EDILIZIA PRIVATA
Responsabile AREA TECNICA LAVORI
PUBBLICI
Responsabile AREA AMMINISTRATIVA
Comandante Responsabile AREA
VIGILANZA

La delegazione di parte sindacale costituita da

Sig. Gianni FAVARO
Sig. Pompeo ALTAMURA
Sig.ra Susanna MOLLAR
Sig.ra Bruna BORCA
Sig.ra Teresa BARBERIO

Sindacato CISL F.P.S.
Sindacato UIL F.P.L.
R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.

Le parti come sopra rappresentate concordano sulle materie trattate e di seguito risultanti sottoscrivendole in apposito spazio finale.



Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente C.D.I si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente del COMUNE di AVIGLIANA
2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs.n.165 del 2001.
3. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l'ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed economica, fatto salvo gli indirizzi di miglior favore previsti dal CCNL.
2. Gli effetti del presente contratto decentrato integrativo decorrono dal giorno successivo alla data della sottoscrizione.
3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo decentrato integrativo.
4. Per ciò che attiene la costituzione del fondo del salario accessorio le parti convengono di incontrarsi almeno una volta l'anno nel primo trimestre, fatto salvo la possibilità di calendarizzare ulteriori incontri laddove una delle parti ritenga ce ne sia la necessità.
5. Per il fondo dello straordinario fatti salvi i vincoli del Contratto Nazionale di



Comparto, le parti si incontrano almeno una volta l'anno nell'ultimo trimestre per valutarne l'utilizzo.

Art. 3

Conferma sistema relazioni sindacali CCNL 1-4-99

1. Il tempo impegnato dalla RSU in trattative, esame, consultazioni, confronti all'interno dell'orario di servizio deve essere considerato come servizio effettivamente prestato.
2. L'ente ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1998/2001, provvederà a dare preventiva e comunque, qualora non possibile, tempestiva informazione su tutte le materie e gli atti riguardanti il personale e le materie oggetto di contrattazione e concertazione, in particolare modo in casi di esternalizzazioni, di appalti, di utilizzo di lavori atipici e per il ricorso a consulenze esterne.
3. I rappresentanti Sindacali hanno diritto a disporre di una sede presso l'Ente e di uno spazio appositamente dedicato alla pubblicazione di informazione ai dipendenti, secondo le modalità previste dal CCNL quadro 7 agosto 1998.
4. In caso di sciopero previsto per l'intera giornata o ad ore, la trattenuta sarà pari alle ore che effettivamente il dipendente avrebbe dovuto prestare nella giornata stessa.
5. Tutte le norme in materia di esercizio delle attività sindacali, non disapplicate dal CCNL, continuano ad operare.

Art.4

Contratto individuale

L'amministrazione è obbligata a stipulare contratti individuali di lavoro con i propri dipendenti. I contratti individuali devono contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa e dal CCNL e devono essere aggiornati rispetto alla nuova classificazione del personale.

Art. 5

Tempi e procedure per la stipulazione del contratto decentrato integrativo

1. Il presente cdi ha durata quadriennale e si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori



organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del CCNL, con atto formale dandone informazione tempestiva alle OO.SS competenti per territorio ed alle R.S.U dell'Ente. Convoca la delegazione sindacale di cui all' art.10, comma 2 del CCNL 98/01 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione della presente piattaforma contrattuale.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
4. Il presente cdi conserva la propria efficacia fino alla stipulazione, del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.
5. L'ente è tenuto a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri.

Art. 6

Concertazione

Ciascuno dei soggetti legittimati all'art. 10 comma 2 del CCNL 1/04/1999 ricevuta l'informazione può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l'ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali

1. La concertazione si effettua per le materie previste dall'art.16, comma 2, del


CCNL del 31.3.1999 e per le seguenti materie:

- a) articolazione dell'orario di servizio;
 - b) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale;
 - c) andamento dei processi occupazionali;
 - d) criteri generali per la mobilità interna.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
 3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
 4. La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall'organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 7

Valorizzazione delle alte professionalità

1. Gli enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del medesimo CCNL.
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli ordinamenti vigenti.



Art. 8

Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, l'ente può utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
2. Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane ed economiche del personale interessato, si rimanda a quanto previsto integralmente all'art. 14 del CCNL 2002/2005

Art. 9

Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali

1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale "distaccato" a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell'interesse dell'ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente medesimo.

TRATTAMENTO ECONOMICO ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

Art. 10

Disciplina delle “risorse decentrate”

1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dall'ente, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite dall'art. 31 del CCNL 2002/2005.
2. Resta confermata la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento.

Art. 11

Incrementi delle risorse decentrate

1. Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2 del CCNL sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.
2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.
3. L'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
4. E' confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l'indennità di euro 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
5. Dalla data di sottoscrizione del CCNL, non trova più applicazione la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 5.10.2001.
6. Istituzione e disciplina della indennità di comparto che ha carattere di

generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.

L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare.

L'indennità viene corrisposta come di seguito indicato:

- a) con decorrenza dell'1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al presente CCNL;
- b) con decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 comma 1;
- c) con decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a) e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'art. 31, comma 2.

Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.

Art. 12

Progressioni orizzontali

1. Gli importi frutti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.
2. E' disapplicata la disciplina dell'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 (costo medio ponderato per lo sviluppo economico nella progressione economica orizzontale).

Art. 13

Integrazione delle posizioni economiche

1. Con decorrenza dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, il numero delle posizioni economiche delle quattro categorie previste dal CCNL del 31.3.1999, è integrato con la previsione delle nuove posizioni di sviluppo: A5, B7, C5 e D6 il cui valore economico è indicato nella tabella C del CCNL.
2. I criteri di riferimento da utilizzare per le selezioni sono quelli già indicati nell'art. 5 del CCNL 1998/2001, comma 2, lett. a) per la posizione economica A 5 e nella lett. d) per le posizioni B7, C5 e D6 .

Art. 14

Mobilità interna

Al fine di utilizzare al meglio le risorse umane disponibili ed avere personale altamente motivato, si conviene quanto segue:

- all'interno di ciascuna categoria di classificazione vanno assecondeate le mobilità a richiesta del dipendente, escluse quelle verso profili professionali che richiedono specifici titoli abilitanti;
 - nel caso di posti di nuova istituzione o comunque resisi vacanti, si effettuerà una ricerca verso il personale dipendente avente i titoli per il posto in questione, tesa a verificare l'interesse dello stesso alla copertura del posto medesimo;
 - nel caso in cui vi siano più domande per uno stesso posto, a parità di titoli, si provvederà a stilare una graduatoria che tenga conto dei carichi familiari debitamente documentati, qualora la mobilità comporti migliore compatibilità di orario di lavoro, o avvicinamento a casa, o al servizio sociale utilizzato e dell'anzianità di servizio nell'Ente;
- a) chi, tra i dipendenti, abbia già fruito di tale istituto nell'ultimo triennio, salvo casi eccezionali e documentati, sarà comunque posto alla fine dell'eventuale graduatoria;
 - b) non sono ammesse mobilità definitive con ordine di servizio e senza congruo preavviso, al dipendente interessato, né senza la possibilità per il medesimo di farsi assistere, qualora lo desideri, da un rappresentante sindacale della R.S.U. o da un rappresentante sindacale di propria fiducia;
 - c) tutte le mobilità richieste dall'Amministrazione devono essere motivate organizzativamente in relazione alle competenze specifiche richieste, e alle peculiari qualità di cui sarebbe dotato il personale individuato.
 - d) Le mobilità che comportino cambiamenti nella tipologia di prestazione professionale devono essere accompagnate da adeguata formazione, definita nei modi, nei contenuti e nei tempi, e conseguente variazione di profilo.

COMPENSI, INDENNITA' E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Art. 15

Modifiche all'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999

1. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di euro 1.000 sino ad un massimo di euro 2.000.
2. All'art. 17, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:
 - i) Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito in euro 300 annui lordi.

Art. 16

CRITERI DI VALUTAZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

La progressione orizzontale sarà scaglionata nel tempo, prevedendo le seguenti scadenze: 01/02/2004 e 31/12/2004 (a valere per l'anno 2005)

Costituisce motivo di esclusione dall'accesso alla Progressione Orizzontale, l'aver riportato nell'anno di valutazione provvedimenti disciplinari pari alla censura. Le sanzioni disciplinari superiori alla censura comporteranno l'esclusione dall'accesso alla Progressione Orizzontale per tre anni.

Accedono alla selezioni i dipendenti:

- con due anni di anzianità nella categoria di appartenenza derivante da selezione verticale o da accesso esterno.
- con un anno di anzianità nella categoria di appartenenza derivante da selezione orizzontale.

Per anno s'intende quello solare a decorrere dall'anno successivo (esempio: valutazione al 31/12/2005 – accederanno i dipendenti con progressioni verticali ed accessi antecedenti al 31/12/2002 e con progressioni orizzontali

antecedenti al 31/12/2003).

Costituiscono criteri di valutazione i seguenti punti:

CATEGORIA	ESPERIENZA	QUALITÀ PROFESSIONALE	FORMAZIONE
A	50%	50%	-
B	40%	40%	20%
C	20%	60%	20%
D	10%	70%	20%

ESPERIENZA: Viene valutata l'anzianità di servizio solo dall'ultima posizione acquisita. Per ogni anno viene attribuito un punteggio di 20 punti fino ad un massimo di 100. Il punteggio così attribuito dovrà essere trasformato nelle percentuali previste per ogni categoria nella tabella di cui sopra.


QUALITÀ PRESTAZIONE: Il riferimento sarà la valutazione del comportamento organizzativo secondo i seguenti criteri:

- 1) Capacità del dipendente di identificare i problemi che sorgono nell'ambito dell'attività e di assumere iniziative volte a risolverli, nell'ambito del proprio profilo professionale.
- 2) Capacità del dipendente di agire autonomamente nell'ambito della professionalità richiesta dalla funzione svolta.
- 3) Capacità del dipendente di adeguarsi alle trasformazioni intervenute con rapidità, disponibilità ed intelligenza.
- 4) Capacità del dipendente di attuare il lavoro assegnato con diligenza, precisione, correttezza, meticolosità, sotto svariati profili (linguistici, normativi, tecnici, procedurali ecc..).
- 5) Capacità del dipendente di lavorare in gruppo, collaborando sia con gli elementi della propria unità operativa sia coi colleghi delle aree connesse.
- 6) Capacità del dipendente di ottimizzare il proprio tempo lavoro al fine di rispettare le scadenze temporali assegnate e di proporre modalità innovative volte a migliorare i tempi.

Ad ogni voce vengono attribuiti da 1 a 4 punti: 4 con giudizio pienamente positivo, 3 per un giudizio positivo, 2 per una situazione da migliorare, 1 per un giudizio scarso.

In relazione al punteggio attribuito spettano le seguenti quote:

da 7 punti	fino a 6 punti	0
da 11 punti	a 10 punti	10%
da 14 punti	a 13 punti	30%
da 18 punti	a 17 punti	50%
da 21 punti	a 20 punti	70%
	a 24 punti	100%



Per i passaggi all'interno della categoria D si terrà conto, invece che dei criteri di cui ai precedenti n°2 e n°6, dei seguenti criteri:

- Capacità di comunicare con sistematicità ed efficacia i messaggi, sia verso i propri colleghi che verso il pubblico.
- Capacità di gestire in modo ottimale le risorse assegnate, elaborando proposte innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.

FORMAZIONE:

Alla formazione viene attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto partecipare ad alcun corso, per cause non direttamente a lui imputabili, si vedrà attribuito un punteggio pari a 5, in caso di rifiuto del dipendente a partecipare ai corsi di formazione non verrà attribuito alcun punteggio. I punti verranno assegnati tenendo in considerazione le ore di formazione, che potranno essere sommate, nei seguenti termini:

- corsi superiori a 50 h	punti 20
- corsi superiori a 40 h	punti 17
- corsi superiori a 30 h	punti 15
- corsi superiori a 20 h	punti 10
- corsi superiori a 10 h	punti 7
- corsi inferiori a 10 h	punti 5

L'amministrazione si impegna nell'arco di quattro anni ad istituire e/o a far partecipare a corsi di formazione, tutti i dipendenti delle categorie B – C – D.

BUDGET DI CATEGORIA: Per quanto riguarda il budget, si stabilisce di parametrare la disponibilità totale per le progressioni, al costo dei dipendenti delle singole categorie. Eventuali resti derivanti dall'attribuzione delle progressioni verranno mantenuti nella categoria e sommati alle disponibilità dell'anno successivo.

Le procedure inerenti alla progressione economica sono le seguenti:

- Autocompilazione, da parte del dipendente, della propria scheda di valutazione, consegnata dal Responsabile di Area, a far data dalla comunicazione ufficiale di avvio del procedimento da parte del Segretario Generale;
- Consegnà al Responsabile di Area della scheda compilata e sottoscritta, entro 2 giorni lavorativi dalla consegna;
- Nei successivi 10 giorni il Responsabile di Area procederà ad esaminare la scheda, a valutarla ed a convocare il dipendente per un confronto specifico;
- Le schede, riportanti la firma del dipendente e del Responsabile di Area, saranno trasmesse, attraverso il protocollo generale, all'ufficio personale ed all'interessato in busta chiusa entro 30 giorni dall'inizio del procedimento.

Il dipendente, entro 10 giorni dal ricevimento della scheda, potrà presentare ricorso avverso la valutazione presso il Nucleo di Valutazione.

Il punteggio minimo per aver diritto alla progressione orizzontale sarà di 70 punti su 100 e solo in caso di parità di punteggio prevarrà l'anzianità anagrafica.

Art. 17


Produttività

1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati.
3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai responsabili di Area nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato inerente il modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.

Art. 18

Straordinario per calamità naturali

1. Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte alle emergenze derivanti da eventi straordinari imprevedibili e da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione con effetto dal gennaio 2004.



Art. 19

Indennità di rischio

1. La misura della indennità di rischio di cui all'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata in euro 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003.

Art. 20

Maneggio Valori

1. Si conferma tale indennità come stabilito dall'accordo sindacale del 8/02/2001.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.21

Conferma di discipline precedenti

1. Per quanto non previsto nel presente cdi, si fa riferimento al ccnl 2002-2005 e relativi accordi sindacali e in attesa della sottoscrizione del testo unificato delle disposizioni contrattuali del comparto, restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro già stipulati dal 6.7.1995 al 5.10.2001. E', in via esemplificativa, confermata la disciplina dell'art. 17 del CCNL del 6.7.1995 sull'orario di lavoro e sulla relativa quantificazione in 36 ore settimanali; dell'art. 18 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni; tutte le altre disposizioni contrattuali in materia di orario e sue articolazioni e tutele ivi compreso l'art. 22 del CCNL dell'1.4.1999 e gli artt. 22, 23, 24 e 38 del CCNL del 14.9.2000.

Si dà atto che la riduzione d'orario a 35 ore settimanali è per il personale turnista così come previsto dalle vigenti normative.

- E' confermata, anche per il quadriennio 2002-2005, la disciplina dell'art. 23 del CCNL dell'1.4.1999, relativo allo sviluppo delle attività formative, ivi compreso l'impegno degli enti per un finanziamento annuale delle relative attività con risorse finanziarie non inferiori all'1% della spesa del personale.

IN ALLEGATO:

Tabella costituzione del fondo
Tabella utilizzo delle risorse

L'insorgere di eventuali contestazioni, sarà oggetto di esame congiunto per individuare possibilmente soluzioni condivise, anche con l'ausilio dell'apposita commissione bilaterale che verrà costituita.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la parte pubblica

Per le RSU

Organizzazioni Sindacali





CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

Allegato alla deliberazione di G. C. n. 213 del 26 OTT 2006
avente ad oggetto:

CONTRATTAZIONE DECENTRATA. PRESA D'ATTO RECEPIMENTO ACCORDO DEL
16.10.2006.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili di Area, in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica:

parere favorevole, 26.10.2006




Il Responsabile Area Amministrativa
(Dr Giovanni Trombadore)


b) alla regolarità contabile:

AN SOGGETTA

26/10/06

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
(Rag. Vanna Rossato)





COPIA ALBO: ATTI _____

- SEGRETERIA
- CULTURA
- LL.PP.
- U.T.C.
- VIGILI
- RAGIONERIA
- TRIBUTI
- RSU
Ong. Sindacati
- _____
- _____

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 30 OTT 2006 al n. 1679 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, lì 30 OTT 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, lì
30 OTT 2006



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 30 OTT 2006 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- è stata comunicata in elenco in data 30 OTT 2006 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno : 26/10/2006 in quanto:
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
 - decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, lì 30 OTT 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele

